



# SISTEMA INFORMATIVO

## A SCHEDE



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo - Nuova Serie - anno 5°  
n° 9 - dicembre 1992 - sped. abb. post. gr. 3/70% - L. 2.500

## I VENTI ANNI DELLA LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA

Questa scheda è stata scritta da Massimo Paolicelli della Segreteria nazionale della Lega Obiettori di Coscienza in occasione del ventesimo anniversario della legge n° 772 del 1972 che segnò, nel nostro paese, il primo riconoscimento giuridico della obiezione.

La storia degli obiettori di coscienza comincia in Italia negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, con due nomi significativi: Piero Pinna ed Enrico Ceroni. Il primo, allievo e continuatore dell'opera e della filosofia della nonviolenza di Aldo Capitani, finirà ripetutamente in prigione; il secondo apre una lunga serie di Testimoni di Geova anch'essi ripetutamente condannati in quegli anni a lunghi periodi di detenzione. Il primo obiettore cattolico fu Mario Gozzini nel 1963, sconfessato dalla chiesa ufficiale e difeso da padre Balducci e da don Milani.

Le prime proposte di legge presentate in Parlamento sono quelle dell'on. Calosso (PSI) e dell'on. Giordani, durante la I legislatura.

Gli anni Sessanta sono gli anni del Viet Nam e delle grandi lotte per la pace in cui si inserisce la battaglia per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Le grandi mobilitazioni di quel periodo, la raccolta di 12.000 cartoline inviate ai presidenti delle due camere, la nascita nel 1969 di una prima organizzazione degli obiettori e un lungo sciopero della fame condotto tra gli altri da Alberto Gardin e Marco Pannella, hanno come risultato la approvazione da parte del parlamento della legge 772 del 15 dicembre del 1972.

La legge del '72 risulta dalla fusione di numerosi progetti presentati in quegli anni. Gli ispiratori del nuovo testo furono i senatori Marcora (DC) e Anderlini (Sinistra Indipendente). Votarono a favore i partiti della maggioranza di governo, astenuti i Comunisti a mezza strada tra le loro critiche alla legge e le resistenze che nel mondo del socialismo reale incontrava anche un solo cenno alla obiezione di coscienza.

La L.O.C., costituitasi ufficialmente a gennaio del 1973, mette subito in evidenza i gravi limiti della legge: 8 mesi di differenza tra la durata del servizio civile rispetto a quello militare; competenza esclusiva

anche per il servizio civile del Ministero della Difesa; creazione di una commissione per vagliare le singole obiezioni; mancato riconoscimento della obiezione come diritto soggettivo della persona. Dal canto suo il Ministero tenta di dare la più restrittiva e burocratica interpretazione della legge. Il primo tentativo è quello di incorporare gli obiettori nella "colonna centrale" dei vigili del fuoco. La L.O.C. si oppone e predispone in alternativa piani di servizio con i primi enti convenzionati col Ministero della Difesa; pone la questione del diritto alla autodeterminazione e alla autogestione del servizio civile.

Alla pratica delle precettazioni forzate gli obiettori rispondono con una manifestazione di protesta e con scioperi articolati del servizio.

I tempi per l'esame delle domande si allungano a dismisura rispetto ai sei mesi previsti dalla legge e la L.O.C. organizza il distacco volontario degli obiettori presso gli enti richiesti e l'"autocongedo" dopo 20 mesi di servizio (in alcuni casi dopo 12 mesi per protesta contro la maggiore durata del servizio civile).

Cresce il numero degli obiettori (vedi tabella allegata) e Leva-Dife, per conto del Ministero, non riesce (o non vuole) smaltire l'enorme numero di domande avanzate (circa 1400 nel '79).

Nasce così nel settembre del 1979 la nota circolare ministeriale "dei 26 mesi" con la quale si concede l'esonero dal servizio militare al 26° mese dalla presentazione della domanda. È un segno grave della totale impotenza del Ministero a gestire la legge del '72.

Essa provoca ingiustizie e inconvenienti vari, ma resterà in vigore, malgrado le proposte della L.O.C., fino al 1984.

Cresce nel frattempo, anche come risultato della circolare del '79, il numero degli obiettori e cresce anche il numero delle domande respinte dal Ministero. La L.O.C. organizza la resistenza degli obiettori.

Alcuni di coloro che hanno vista respinta la loro domanda, scelgono di nuovo la via della prigione e presentano di lì una nuova domanda di obiezione.

È la via che porterà a diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale e ad una sentenza, anch'essa di grande rilievo, del Consiglio di Stato; tra questi pronunciamenti particolarmente importanti sono:

1) "La difesa della patria è suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato" (164/85);

2) "Il servizio civile è di natura profondamente diversa dal servizio militare, per cui l'obiezione non è assoggettabile a giurisdizione militare" (113/85);

3) Il servizio civile non può durare di più rispetto al servizio militare (470/89).

La sentenza del Consiglio di Stato riduce notevolmente i poteri della Commissione chiamata a esaminare le domande, introducendo criteri di valutazione oggettiva dei requisiti.

A questo punto lo scenario delineato dalla vecchia 772 è completamente modificato.

Nella IX legislatura, per la seconda volta nel dopoguerra, le varie proposte di legge presentate trovano una sintesi nella Commissione Difesa. Ma lo scioglimento anticipato delle Camere (1987) interrompe l'iter di approvazione.

Durante tutta la X legislatura (1987-1992), per ben cinque anni, sotto la pressione delle decisioni già ricordate della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, con la L.O.C. e il C.N.E.S.C. (Consulta Nazionale degli Enti di Servizio Civile) che si fanno forti dell'appoggio di un vasto settore di opinione pubblica, non senza complicazioni, condizionamenti e polemiche, il problema resta all'ordine del giorno del Parlamento fino a che il 16 gennaio del 1992 le Camere approvano una nuova legge sull'obiezione di coscienza.

Le novità principali del nuovo testo sono abbastanza note (vedi Archivio Disarmo scheda n°5/1992). Dal nostro punto di vista vanno sottolineati alcuni punti largamente positivi insieme ad alcuni limiti che ancora permangono.

Sono punti da segnare all'attivo:

1) il riconoscimento della obiezione come diritto della persona valutabile solo sulla base di criteri oggettivi;

2) la creazione presso la Presidenza del Consiglio di un Dipartimento per il servizio civile, che smilitarizza di fatto la gestione degli obiettori;

3) Il servizio civile si può svolgere anche nei paesi CEE e nei progetti di cooperazione internazionale

4) il dipartimento può predisporre ricerche e sperimentazioni di difesa civile non armata e non violenta.

Sono invece elementi negativi:

1) la maggiore durata del servizio civile rispetto a quello militare (3 mesi)

2) il mancato riconoscimento dell'"obiezione tardiva" da parte di giovani che maturino la loro scelta nonviolenta durante il servizio militare;

3) la mancata soluzione del problema degli obiettori "totali" (ossia di coloro che rifiutano qualsiasi forma di servizio obbligatorio allo Stato) ai quali vengono ancora oggi imposte pene detentive molto gravi.

Come è noto il presidente Cossiga si rifiutò di firmare la legge rinviandola alle Camere. Grave scontro nel paese tra coloro che ritengono che le Camere (già sciolte) debbano essere riconvocate per riapprovare la legge e chi chiede che tutto sia rinviato alla prossima legislatura, anche in vista della discussione sul Nuovo Modello di Difesa. Si riesce a riaprire il dibattito alla Camera dei Deputati ma l'ostilità di missini e repubblicani, da sempre contrari alla legge, le resistenze di socialisti, socialdemocratici e liberali e le oscillazioni di una parte notevole della DC, rendono impossibile la seconda (e definitiva) approvazione. L'impegno è che essa sia comunque iscritta all'ordine del giorno della nuova legislatura grazie ad una decisione della Giunta del regolamento di Camera e Senato.

Dall'aprile del '92 rimane dunque aperta, in tutta la sua importanza, davanti alla XI legislatura la questione non più derogabile di una nuova legge sulla obiezione di coscienza.

Molti ambienti militari e le forze politiche da sempre ostili, resistono perché il problema non venga messo all'ordine del giorno del Parlamento. La L.O.C. e i settori più avvertiti della opinione pubblica chiedono che il testo già approvato nel gennaio diventi al più presto legge operante della Repubblica. Ci sarà poi il modo per affrontare le tre questioni che la L.O.C., con l'ostinazione per le cause giuste che l'ha distinta in questi anni, è decisa a riproporre al di là del testo del gennaio 1992.

A venti anni dalla nostra fondazione e a venti anni dalla prima legge sull'obiezione di coscienza ci sentiamo chiamati a continuare con tenacia il nostro lavoro. È come se dovessimo, a vent'anni di distanza, ricominciare la nostra pluridecennale battaglia da capo; ma ad un livello ben più alto e impegnativo.

Massimo Paolicelli

Tabella n°1: Numero delle domande di obiezione di coscienza ed degli enti convenzionati con il Ministero della Difesa.

Anno	Presentate	Accolte*	Respinte		Precettazioni effettuate	N° Enti convenzionati con la Difesa
1972	--	--	--	--	--	--
1973	200	99	44	22%	--	--
1974	400	216	3	0,75%	--	15
1975	500	232	4	0,8%	--	32
1976	900	624	4	0,5%	500	66
1977	1.100	764	26	2,3%	512	141
1978	1.500	1.029	74	5%	683	196
1979	2.000	1.690	79	4%	950	297
1980	4.000	2.312	63	1,5%	1.250	395
1981	7.000	2.399	160	2,3%	1.875	540
1982	6.917	3.853	232	3,4%	2.023	678
1983	7.557	11.359	978	13%	6.011	719
1984	9.093	7.847	803	8,8%	8.050	923
1985	7.430	9.033	520	7%	6.306	1.151
1986	4.282	6.135	548	13%	8.413	1.410
1987	4.986	4.709	84	1,7%	8.170	1.538
1988	5.697	5.979	114	2%	5.188	1.584
1989	13.746	6.019	112	0,8%	5.948	1.530
1990	16.767	13.992	260	1,5%	9.595	1.528
1991	18.254	20.100	410	2,2%	13.869	1.703

\* Nota: Il numero delle domande accolte può eccedere quello delle domande presentate in quanto sono prese in esame anche domande degli anni precedenti.

Media percentuale domande "non accolte": 4%  
 Capacità di impiego degli enti: 24.000 obiettori.

Tabella n° 2: Domande presentate nel 1990 e ripartizione percentuale per regioni - Obiettori in servizio e ricettività delle sedi di impiego per regioni - Dati al 1990

Regione	Domande	%	Obie- ttori in ser- vizio	%	Sedi di im- piego	%	Posti di im- piego*	%
Piemonte e Valle d'Aosta	1.386	8,3	1.158	11,2	331	9,3	2.003	10,7
Lombardia	4399	26,2	2.523	24,4	700	19,7	4.220	22,6
Trentino Alto Adige	477	2,8	362	3,5	149	4,19	513	2,7
Friuli Venezia Giulia	272	1,6	258	2,5	117	3,29	408	2,2
Veneto	1509	9,0	1.065	10,5	357	10,04	858	9,96
Liguria	649	3,9	413	4,0	126	3,54	702	3,74
Emilia Romagna	2.830	16,9	1.654	16,0	474	13,34	3.208	17,2
<b>Totale Nord</b>	<b>11.522</b>	<b>68,7</b>	<b>6.437</b>	<b>71,9</b>	<b>2.254</b>	<b>63,42</b>	<b>12.912</b>	<b>69,2</b>
Toscana	1.096	6,6	952	9,2	331	9,3	1.569	8,4
Marche	426	2,5	248	2,4	155	4,36	561	3,0
Abruzzo	273	1,6	103	1,0	56	1,57	217	1,2
Molise	49	0,3	10	0,1	17	0,47	35	0,2
Umbria	202	1,2	217	2,1	79	2,22	367	2,0
Lazio	728	4,4	417	4,6	177	4,98	870	4,2
<b>Totale Centro</b>	<b>2.774</b>	<b>16,6</b>	<b>2.006</b>	<b>19,4</b>	<b>815</b>	<b>22,95</b>	<b>3.619</b>	<b>19,4</b>
Campania	275	1,6	93	0,9	64	1,8	277	1,5
Puglia	669	4,0	217	2,1	134	3,77	561	3,0
Basilicata	69	0,4	10	0,1	15	0,42	40	0,2
Calabria	414	2,5	145	1,4	64	1,8	252	1,4
Sicilia	874	5,2	372	3,6	147	4,13	808	4,3
Sardegna	170	1,0	63	0,6	60	1,68	181	1,0
<b>Totale Sud</b>	<b>2.471</b>	<b>14,7</b>	<b>900</b>	<b>8,7</b>	<b>484</b>	<b>13,63</b>	<b>2.119</b>	<b>11,4</b>
<b>Totale</b>	<b>16.767</b>	<b>100</b>	<b>10.343</b>	<b>100</b>	<b>3553</b>	<b>100</b>	<b>18.650</b>	<b>100</b>

\*Nota: riferiti a 1.656 Enti convenzionati.

## Bibliografia

Capitini, A., L'obiezione di coscienza in Italia, Edizioni Laicata, Taranto, 1960

Milani, L., L'obiezione di coscienza Edizioni La Locusta, Vicenza, 1965

Venditti, R., L'obiezione di coscienza al servizio militare, Edizioni Giuffrè, Milano, 1981

Petraglio, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1984

AA.VV., Guida all'obiezione di coscienza, Edizioni Lavoro, Roma, 1985

Giannini, G., Il servizio di leva: guida pratica al servizio militare, servizio sostitutivo civile, servizio volontario civile, Edizioni Buffetti, Roma 1985

Giannini, G., L'obiezione di coscienza, Edizioni Satyagraha, Torino 1985

Caritas Italiana, Obiezione alla violenza, servizio all'uomo, Roma 1985

Venditti, R., Le ragioni dell'obiezione di coscienza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1986

Prisco, S., Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, Edizioni Jovene, Napoli 1986

Giannini, G., L'obiezione di coscienza al servizio militare: saggio storico-giurico, Edizioni Dehoniane, Napoli 1987

Mellini, M., Norme penali sull'obiezione di coscienza, Edizioni Scipioni, Roma 1987

Caritas Italiana, Il servizio civile degli obiettori di coscienza nella Caritas, Roma 1988

LOC, Guida al servizio civile, 1988

AA.VV., Obiezione di coscienza al servizio militare: profili giuridici e prospettive legislative, Edizioni Cedam, Padova 1989

Davico, L., Obiettori: un profilo sociologico dei giovani in servizio civile, Edizioni Satyagraha, Torino 1990

Segreteria scientifica per la Difesa Popolare Nonviolenta, La formazione degli obiettori di coscienza al servizio militare, Quaderno per la DPN n° 15, Edizioni La Meridiana, Molfetta 1990

Cipriani, D., Minervini, G. (a cura di) L'abecedario dell'obiettore, Edizioni La Meridiana, Molfetta 1991

Ministero degli Interni austriaco, Manuale per gli obiettori di coscienza sulla difesa popolare nonviolenta, Quaderno per la DPN n° 17, Edizioni La Meridiana, Molfetta 1991

Caritas Italiana, Dopo l'obiezione, le scelte di vita degli obiettori in servizio presso la Caritas, Edizioni La Meridiana, Molfetta 1992

Cavagna, A. (a cura di), I cristiani e l'obiezione di coscienza al servizio militare, Edizioni Dehoniane, Bologna 1992

Di Blasi, C., Paolicelli, M. (a cura di), Il piccolo obiettore: guida pratica al servizio civile, Edizioni Stampa Alternativa, 1992

Lui vuole te, Il Manifesto del mese, n° 1, febbraio 1992

## Indirizzi utili per l'obiezione di coscienza

**Lega degli Obiettori di Coscienza**  
sede nazionale: via Scuri 1/C - 24100 Bergamo  
tel. e fax 035.260073

### ARCI

Via F. Carrara 24 - 00196 Roma  
tel. 06. 3227791

### Caritas Italiana

Via F. Baldelli 41 - 00146 Roma  
tel. 06. 5412435

### CESC (Coordinamento Enti di Servizio Civile)

Via Carteria 78 - 41100 Modena  
tel. 059. 544134

**Consulta Nazionale degli Enti di Servizio civile**  
c/o Caritas Italiana

### Coordinamento Obiettori di coscienza

Via G. Giolitti 231 - 00185 Roma  
tel. e fax 06. 4454827

## Riviste

**Arcobaleno di pace**, bimestrale della Caritas Italiana,  
Via F. Baldelli 41, 00146 Roma

**Fogli di collegamento**, mensile della LOC, Via E. Scuri  
1/C, 24100 Bergamo

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3-A

## PROPOSTA DI LEGGE

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,  
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

*in data 1° febbraio 1992 (v. stampato X legislatura Doc. I, n. 22)*

D'INIZIATIVA (NELLA X LEGISLATURA) DEI DEPUTATI

AMODEO, MARTE FERRARI, ALBERINI, BARBALACE, FIORINO, REINA, ALAGNA, CEROFOLINI, NONNE; CACCIA, BROCCA, ASTORI, REBULLA, ANDREOLI, ANGE-  
LINI PIERO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BARUFFI, BAT-  
TAGLIA PIETRO, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASATI,  
CIAFFI, COLONI, CONTU, CURSI, FARAGUTI, FRASSON, GARAVAGLIA, GOT-  
TARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, NAPOLI,  
ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI,  
RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, SAVIO,  
SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZOLLA,  
ZANIBONI, ZAMPIERI, ZOPPI; FINCATO, CRISTONI; MARTE FERRARI, FINCATO,  
ALBERINI, MARZO, MARIANETTI, DIGLIO, POTÌ, FIANDROTTI, MUNDO, TEMPE-  
STINI, AMODEO, ARTIOLI, BARBALACE, PIERMARTINI, D'ADDARIO, CEROFOLINI;  
RODOTÀ, GUERZONI, MASINA; CAPECCHI, FOLENA, ANTONINO MANNINO,  
FERRANDI, VIOLANTE, D'ALEMA, MAGRI, GASPAROTTO, ALESSANDRO COSTA,  
GALANTE, PALMIERI, MOMBELLI, PICCHETTI, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI,  
LORENZETTI PASQUALE, BOSELLI, MONTECCHI; RONCHI, TAMINO, FRANCO  
RUSSO, ARNABOLDI, RUSSO SPENA, CAPANNA; SALVOLDI, ANDREIS, MATTIOLI,  
BOATO, SCALIA, ROSA FILIPPINI, PROCACCI, CIMA, DONATI, BASSI MONTANARI,  
CERUTI, GROSSO, LANZINGER; PIETRINI, ANDÒ, ARTIOLI, CELLINI, DELL'UNTO,  
NOCI, PAVONE, POLVERARI, POTÌ, PRINCIPE, RAIS, RENZULLI, ROTIROTI,  
SALERNO, SEPPIA, VAZZOLER; RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CIPRIANI

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Relatore: **Mario Clemente MASTELLA**)

*Mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4,  
del regolamento, come interpretato sulla base del parere reso dalla  
Giunta per il regolamento nella seduta dell'11 marzo 1992*

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

## ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

1. *Identico.*

a) *identica.*

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) *identica;*

d) *identica.*

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

## ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

## ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, purché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

## ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

## ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari

*Identico.*

## ART. 5.

## ART. 6.

*Identico.*

di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

## ART. 7.

*Identico.*

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

## ART. 8.

*Identico.*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni



convenzionati di cui alla lettera *b*), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

*b*) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

*c*) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

*d*) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organiz-

zazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

*e*) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

*f*) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

*g*) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

*h*) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

*a*) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale di cui al comma 1;

*b*) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera *a*) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere *g*) e *h*), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 9.

*Identico.*

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui

indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

## ART. 10.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti

convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

## ART. 11.

*Identico.*

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

## ART. 10.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

## ART. 12.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

## ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

## ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi precedenti interviene esonerato dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma

*Identico.*

## ART. 14.

## ART. 12.

*Identico.*

## ART. 13.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

## ART. 15.

*Identico.*

## ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 16.

*Identico.*

## ART. 16.

1. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

## ART. 17.

*Identico.*

## ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

## ART. 18.

*Identico.*

## ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessata e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

## ART. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono

proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

## ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge sull'obiezione di coscienza » e, quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

## ART. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

## ART. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Pre-

## ART. 20.

*Identico.*

## ART. 21.

*Identico.*

## ART. 22.

*Identico.*

sidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predisporre il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

## ART. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

## ART. 23.

*Identico.*

## ART. 24.

1. Le domande di obiettori di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della legge stessa.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

## ART. 24.

*Identico.*

## ART. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

## ART. 25.

*Identico.*

**SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE**  
Direttore Responsabile Sandro Medici  
Direttore Ornella Cacciò  
Redazione Giulio Perani

Registrazione Tribunale di Roma n° 545/86  
Sped. Abb. Post. gr.3/70%  
Stampa in proprio

**ABBONAMENTO A 12 SCHEDE L. 20.000**  
Effettuare versamenti a:  
Associazione ARCHIVIO DISARMO  
Viale Giulio Cesare, 207 - 00192 ROMA  
c.c.p.68291004 - tel. 06.39725482 fax 06.39725483

**ELENCO DELLE ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:**

40. Pace e disarmo - L'educazione alla pace. Bibliografia.
41. Armamenti - Aiuti militari italiani ad Iran ed Iraq.
42. Pace e disarmo - Il trattato ABM.
43. Pace e disarmo - L'interdizione delle armi biochimiche.
44. Armamenti - Il commercio mondiale degli armamenti. I dati Sipri 1987.
45. Armamenti - Lo scudo antimissile europeo.
46. Forze armate - Il servizio militare in Europa.
47. Pace e disarmo - Il dibattito internazionale sull'interdizione degli esperimenti nucleari.
48. Pace e disarmo - Test nucleari militari.
49. Politica militare - Le armi straniere nella guerra del Sahara.
50. Pace e disarmo - La riduzione delle forze convenzionali.
51. Pace e disarmo - Industria degli armamenti e ipotesi di riconversione. Cronologia e bibliografia.
52. Pace e disarmo - Pace e guerra nel pensiero di Immanuel Kant.
53. Armamenti - L'industria italiana tra sviluppo e riconversione: profilo storico.
54. Armamenti - Spese militari e commercio degli armamenti nel mondo: dati Sipri 1988.
55. Pace e disarmo - Il pacifismo in Italia. Cronologia storica 1980/1988.
56. Armamenti - Le produzioni militari nei gruppi industriali italiani: L'Efim
57. Pace e disarmo - L'obiezione di coscienza in Italia (2). Le novità degli anni '80.
58. Pace e disarmo - Violenza e nonviolenza nel XVI secolo: l'Anabattismo.
59. Armamenti - Le produzioni militari nei grandi gruppi industriali italiani: La Fiat.
60. Armamenti - Le armi italiane al Sud Africa.
61. Armamenti - Eserciti ed armi nella crisi del Golfo.
62. Pace e disarmo - Il disarmo in Europa. Lineamenti storici dal dopoguerra agli anni ottanta.
63. Armamenti - L'industria degli armamenti: crisi del mercato e ragioni della riconversione.
64. Armamenti - L'industria bellica italiana: le dimensioni commerciali nel biennio 1987-1988.
65. Pace e disarmo - La conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.
66. Politica della difesa - Il dibattito contemporaneo sulla Nato.
67. Spese Militari - Il bilancio della difesa 1992: I programmi di acquisizione di armamenti.
68. Forze armate - La cartografia militare.
69. Politica della difesa - Il trattato sull'Unione Europea.
70. Armamenti - Il sistema antimissile PATRIOT.
71. Aiuti allo sviluppo - Le politiche di assistenza: i casi francese e svedese.
72. Pace e disarmo - L'obiezione di coscienza: un'analisi sociologica.
73. Forze Armate - Aspetti sociali nel servizio militare femminile.
74. Spese Militari - Bilancio della difesa 1993: spesa militare e acquisizione di armamenti.